



**27/01/2021**

**Evento annuale di  
comunicazione  
ANPAL**

**PON SPAO**

Filippo Pagano – Direzione Centrale Entrate INPS

## PON SPAO

**P**rogramma **O**perativo **N**azionale **S**istemi di **P**olitiche **A**ttive per l'**O**ccupazione

Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 10100 dell'17 dicembre 2014, conformemente a quanto previsto dall'art. 72 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio.

**PON SPAO:** quadro di riferimento nazionale unitario -> promozione di **un'occupazione sostenibile** e di **qualità** e sostenere la **mobilità dei lavoratori**", con la **priorità** di investimento *“L'accesso all'occupazione per le persone in **cerca di lavoro e inattive**, compresi i **disoccupati di lunga durata** e le persone che si trovano ai **margini** del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” e 8ii “L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani(FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i **giovani a rischio di esclusione sociale** e i **giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani”***

**Il ruolo dell'INPS:** l'Autorità di Gestione ha affidato la **gestione degli incentivi all'assunzione all'INPS**, individuandolo come **Organismo Intermedio** mediante l'emanazione del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 365 del 15.11.2016.



**Obiettivi perseguiti:** aumento dei livelli di occupabilità -> è stata delegata all’INPS la gestione degli **incentivi all’occupazione** nelle ipotesi di assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione:

- **Incentivo Occupazione Sud** per l’arco temporale **1° Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2017** -> Decreto Direttoriale del MLPS n. 367/2016 del 16 novembre 2016 successivamente rettificato dal decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 e recepito nella Circolare INPS 41/2017
- **Incentivo Occupazione Mezzogiorno** per l’arco temporale **1° Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2018** previsto e disciplinato dal Decreto Direttoriale dell’Anpal n. 2/2018 del 2 gennaio 2018 e recepito nella Circolare INPS 49/2018
- **Occupazione Sviluppo Sud** per l’arco temporale **1° Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019** previsto e disciplinato dai Decreti Direttoriali dell’Anpal n. 178/2019 del 19 aprile 2019 e n. 311/2019 del 12 luglio 2019, recepito nella Circolare INPS 102/2019
- **IoLavoro** per l’arco temporale **1° Gennaio 2020 – 31 Dicembre 2020** previsto e disciplinato dal Decreto Direttoriale dell’Anpal n. 52/2020 del 11 febbraio 2020, recepito nella Circolare INPS 124/2020

- **Incentivo Occupazione Sud** per l’arco temporale **1° Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2017** -> Decreto Direttoriale del MLPS n. 367/2016 del 16 novembre 2016 successivamente rettificato dal decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 e recepito nella Circolare INPS 41/2017

Regioni	Risorse confermate	Domande confermate	Importo medio*	Retribuzione media
<b>Regioni in transizione</b>	<b>€ 37.762.914,80</b>	<b>8.171</b>	<b>€ 4.621,58</b>	<b>€ 1.418,16</b>
Abruzzo	€ 12.465.340,32	2.671	€ 4.666,92	€ 1.408,00
Molise	€ 3.420.344,87	745	€ 4.591,07	€ 1.367,58
Sardegna	€ 21.877.229,60	4.755	€ 4.600,89	€ 1.431,79
<b>Regioni meno sviluppate</b>	<b>€ 492.188.693,75</b>	<b>113.749</b>	<b>€ 4.326,97</b>	<b>€ 1.429,68</b>
Basilicata	€ 17.936.251,13	4.018	€ 4.500,94	€ 1.372,09
Calabria	€ 45.470.327,84	10.564	€ 4.320,22	€ 1.331,80
Campania	€ 181.001.984,38	42.251	€ 4.295,97	€ 1.278,29
Puglia	€ 112.514.446,63	26.038	€ 4.335,65	€ 1.907,31
Sicilia	€ 135.265.683,77	30.878	€ 4.393,88	€ 1.275,07
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 529.951.608,55</b>	<b>121.920</b>	<b>€ 4.346,72</b>	<b>€ 1.428,91</b>

(\*) Per 370 domande confermate non risulta il corrispondente importo finanziario e dunque non entrano nel computo dell’importo medio.

Fonte: elaborazioni ANPAL su dati INPS al 31/12/2017

- **Incentivo Occupazione Mezzogiorno** per l’arco temporale **1° Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2018** previsto e disciplinato dal Decreto Direttoriale dell’Anpal n. 2/2018 del 2 gennaio 2018 e recepito nella Circolare INPS 49/2018


Regioni	Risorse confermate	Domande confermate	Importo medio	Retribuzione media
<b>Regioni in transizione</b>	<b>€ 65.863.076,36</b>	<b>15.289</b>	<b>€ 4.307,87</b>	<b>€ 1.358,11</b>
Abruzzo	€ 23.448.644,46	5.390	€ 4.350,40	€ 1.375,88
Molise	€ 6.562.480,84	1.583	€ 4.145,60	€ 1.317,09
Sardegna	€ 35.851.951,06	8.316	€ 4.311,20	€ 1.354,41
<b>Regioni meno sviluppate</b>	<b>€ 381.636.016,65</b>	<b>95.556</b>	<b>€ 3.993,85</b>	<b>€ 1.238,42</b>
Basilicata	€ 14.003.294,02	3.366	€ 4.160,22	€ 1.320,16
Calabria	€ 34.766.453,64	8.552	€ 4.065,30	€ 1.234,83
Campania	€ 145.989.673,89	37.265	€ 3.917,61	€ 1.213,79
Puglia	€ 78.503.028,88	19.305	€ 4.066,46	€ 1.258,20
Sicilia	€ 108.373.566,21	27.068	€ 4.003,75	€ 1.249,19
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 447.499.093,01</b>	<b>110.845</b>	<b>€ 4.037,16</b>	<b>€ 1.254,93</b>

Fonte: elaborazioni ANPAL su dati INPS riferiti al 30/11/2018

- **Occupazione Sviluppo Sud** per l’arco temporale **1° Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019** previsto e disciplinato dai Decreti Direttoriali dell’Anpal n. 178/2019 del 19 aprile 2019 e n. 311/2019 del 12 luglio 2019, recepito nella Circolare INPS 102/2019


Regioni	Risorse confermate	Domande confermate	Importo medio	Retribuzione media
<b>Regioni in transizione</b>	<b>€ 47.640.485,57</b>	<b>9.782</b>	<b>€ 4.870,22</b>	<b>€ 1.402,14</b>
Abruzzo	€ 17.702.409,00	3.714	€ 4.766,40	€ 1.386,73
Molise	€ 4.569.515,68	946	€ 4.830,35	€ 1.357,11
Sardegna	€ 25.368.560,89	5.122	€ 4.952,86	€ 1.421,62
<b>Regioni meno sviluppate</b>	<b>€ 229.660.879,45</b>	<b>51.552</b>	<b>€ 4.454,94</b>	<b>€ 1.280,16</b>
Basilicata	€ 8.099.335,43	1.699	€ 4.767,12	€ 1.396,91
Calabria	€ 21.941.265,10	4.795	€ 4.575,86	€ 1.300,87
Campania	€ 82.664.883,88	18.838	€ 4.388,20	€ 1.255,36
Puglia	€ 49.880.672,35	11.005	€ 4.532,55	€ 1.306,04
Sicilia	€ 67.074.722,68	15.215	€ 4.408,46	€ 1.272,58
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 277.301.365,02</b>	<b>61.334</b>	<b>€ 4.521,17</b>	<b>€ 1.299,61</b>

Fonte: elaborazioni ANPAL su dati INPS riferiti al 31/12/2019



**Risorse confermate  
(in milioni di euro)**

## Domande confermate



## **ESONERI E SGRAVI CONTRIBUTIVI**

**1) Decreto direttoriale dell'Agencia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020 - Circolare numero 124/2020 - Decreto direttoriale dell'Agencia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020, e successiva rettifica. Incentivo Lavoro (IO Lavoro).**

- 1) PERIODO** 1 gennaio – 31 dicembre 2020
- 2) BENEFICIARI** datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato o convertano i rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato
- 3) IMPORTO** esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per massimo 12 mensilità
- 4) CUMULABILITA'** con agevolazione prevista dalla legge n. 205/2017 per assunzioni a tempo indeterminato di giovani nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e con sgravio rdc, laddove sia emanato un decreto MLPS/MEF disciplinante le modalità di fruizione del credito di imposta.
- 5) NOTIFICA UE** non rientra negli aiuti temporanei collegati all'emergenza Covid 19 ma si applica il regime degli aiuti de minimis o, in alternativa, la disciplina di cui al Regolamento di esenzione UE n. 651/2014.



## ESONERI E SGRAVI CONTRIBUTIVI

1) **Decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020 - Circolare numero 124/20 - Decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. Incentivo Lavoro (IO Lavoro).**

I presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione, a fronte di un'assunzione/trasformazione a T.I., sono tre:

1. La presenza di DID;
2. L'essere "privo di impiego" (i.e., **non avere un rapporto di lavoro regolarmente retribuito della durata superiore a sei mesi, nei sei mesi precedenti l'evento incentivato**) se il lavoratore ha almeno 25 anni di età; se il lavoratore è di età inferiore ai 25 anni, è sufficiente l'essere disoccupato (fatta salva l'ipotesi della trasformazione);
3. L'assenza di un precedente rapporto di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione incentivata, con il medesimo datore di lavoro (fatta salva l'ipotesi della trasformazione). **Tale ultimo requisito è richiesto per tutti i lavoratori**, a prescindere dal dato anagrafico.

Al riguardo, si ricorda che l'incentivo IoLavoro è finanziato con Fondi europei. La finalità degli stanziamenti è quella di incentivare la creazione di rapporti stabili riguardanti particolari categorie di soggetti che possano trovarsi in una condizione di svantaggio.

Anche nel caso delle trasformazioni degli over 25enni è stato, pertanto, previsto il mantenimento del "*requisito consistente nell'essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*", proprio per delimitare e individuare la specifica categoria di soggetti destinatari della misura, fermo restando che per le trasformazioni non è invece richiesto il rispetto dello stato di disoccupazione.

E' privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell'evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR.

In sostanza, non è possibile godere dell'agevolazione per la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato da oltre 5 mesi e 29 giorni.



## Incentivo IoLavoro

### - **Ambito di applicazione:**

- l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n.150/2015.
- Come previsto dall'art. 19 del d. lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
- Possesso dello stato di disoccupazione: al momento dell'assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo, nei sei mesi precedenti l'assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.

### - **Tipologie contrattuali incentivate:**

- ✓ Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato. Tale incentivo, previsto per il rapporto a tempo indeterminato, è riconosciuto anche al contratto di apprendistato professionalizzante. Nel caso in cui la durata dell'apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto in base alla durata effettiva del rapporto;
- **Oggetto dell'incentivo:** ai datori di lavoro viene riconosciuto un incentivo di tipo contributivo, fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore riguardante i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro per ogni lavoratore assunto.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12).

- **IoLavoro** per l’arco temporale **1° Gennaio 2020 – 31 Dicembre 2020** previsto e disciplinato dal Decreto Direttoriale dell’Anpal n. 52/2020 del 11 febbraio 2020, recepito nella Circolare INPS 124/2020
- 37.786 istanze di **prenotazione** accolte
- 37.087 istanze di **conferma accolte**
  - 346 istanze di prenotazione in elaborazione
  - 111 istanze di conferma in elaborazione

Codice	Area	Fondo Stanziato	Fondo Disponibile
1	Più Sviluppata	€12,400,000.00	€1,544.97
2	Meno Sviluppata	€234,000,000.00	€101,313,163.14
3	In Transizione	€83,000,000.00	€59,614,659.61

Per quanto riguarda i **requisiti per l'erogazione degli incentivi** va specificato che:

- le assunzioni devono riguardare soggetti che abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (**D.I.D.**) e devono essere effettuate da datori di lavoro privati con sedi di lavoro ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (cosiddette "Regioni meno sviluppate") o Abruzzo, Molise e Sardegna (cosiddette "Regioni in transizione");
- per quanto riguarda l'incentivo "IoLavoro", l'assunzione può essere effettuata, oltre che nelle Regioni meno sviluppate o in transizione, anche nelle Regioni più sviluppate (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio)

## Art. 2114 c.c.

Le leggi speciali determinano i casi e le forme di **previdenza** e di **assistenza obbligatorie** e le **contribuzioni** e prestazioni relative.

## Art. 2115 comma 3 c.c.

È **nullo** qualsiasi patto diretto ad **eludere gli obblighi** relativi alla previdenza o all'assistenza.

**Automaticità  
delle  
prestazioni**

## Art. 2116 comma 1 c.c.

Le **prestazioni** indicate nell'articolo 2114 **sono dovute** al prestatore di lavoro, **anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi** dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.

**Automaticità  
delle  
prestazioni**

**Obbligo  
contributivo  
indisponibile**

**regola**

**eccezione**

**Esoneri e sgravi  
contributivi**

**Sotto-  
contribuzioni**

eccezione

**obbligo contributivo**

## **Art.1 comma 1175 della legge 296/2006**

*"A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."*

Quindi:

per fruire dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento, nonché dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria, dal 1° luglio 2007 i datori di lavoro, sono tenuti:

- 1) al **rispetto** degli accordi e **contratti collettivi nazionali**, regionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti, stipulati dalle **organizzazioni sindacali** dei datori di lavoro e dei lavoratori **comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale;
- 2) ad avere il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**).

L'articolo 31 D.Lgs. 150/15 individua le situazioni per le quali **non si può beneficiare di incentivi per le assunzioni**:

- Lett. a) **Obbligo di assunzione**: se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore viene utilizzato mediante contratto di somministrazione
- Lett. b) **Diritto di precedenza**: se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
- **Il diritto di precedenza**
  - ✓ matura in capo al lavoratore che abbia prestato la propria attività lavorativa, per un periodo superiore a sei mesi, "presso la stessa azienda", in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo datore di lavoro, avuto riguardo "alle mansioni già espletate".
  - ✓ deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione;
  - ✓ può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
  - ✓ si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
  - ✓ In mancanza o nelle more della manifestazione di volontà da parte del lavoratore di avvalersi del diritto di precedenza, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

L'articolo 31 D.Lgs. 150/15 individua le situazioni per le quali **non si può beneficiare di incentivi per le assunzioni**:

- Lett. c) **Sospensioni dal lavoro**: se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive

L'ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall'emergenza epidemiologica da **COVID-19** è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. **EONE**) .

Pertanto, laddove l'azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione. -> **si veda ad es. artt. 6 e 7 DL 104/20**

- Lett. d) **Licenziamento nei sei mesi precedenti**: con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo

- **Articolo 31 D.Lgs. 150/2015:**
- Lett. e) **Contratti di somministrazione:** Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore
- Lett. f) **Incremento occupazionale:** Nei casi in cui le norme occupazionale incentivanti richiedano un incremento netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica« di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. **Previsto per: RDC, OVER 50 e, se al di fuori del de minimis, anche per BONUS SUD E IOLAVORO**

**Articolo 31 D.Lgs. 150/20 Lett. f) Incremento occupazionale:**

Aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa, ivi comprese le società collegate, rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento. Si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità successivo all'assunzione lavoro – **Fmap e Fmas**. **L'incremento deve essere mantenuto per ogni mese del rapporto agevolato**

L'incremento s'intende comunque realizzato qualora i posti si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie
- invalidità
- pensionamento per raggiunti limiti di età
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro
- licenziamento per giusta causa

Risposta a Interpello MLPS n.34/2014: incremento non stimato, ma effettivo al termine dei 12 mesi successivi all'assunzione. Le quote mensili fruite si consolidano, altrimenti bisogna restituire le singole quote.

**grazie**